

Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°4010/2025 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°6877/2018 –VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 ANNUALITA' 2026

Premesso che:

Con atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società Dabster Technology Srl e i Sigg. Micallo Marco, Palma Luigi e Rispo Amelia, in qualità di conduttori di immobili con relativa pertinenza nel seminterrato ad uso autorimessa in Via Fra Vincenzo Cecere in Giugliano in Campania di proprietà del Sig. Palma Andrea, convenivano in giudizio la proprietà dell'immobile, affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità del convenuto in merito ai danni riportati dalle proprie autovetture, causati dall'allagamento del seminterrato avvenuto il giorno 06/11/2017, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni oltre che al pagamento delle spese di giudizio;

Con la costituzione in giudizio il Sig. Palma Andrea chiedeva e otteneva la chiamata in causa del terzo Comune di Giugliano in Campania, al fine di essere manlevato da un eventuale condanna, imputando la causa dell'allagamento alla rottura della condotta idrica fognaria confinante con il muro di confine della proprietà che provocava il cedimento del muro stesso allagando il seminterrato adibito ad autorimessa;

Che il Servizio Legale chiedeva riscontro istruttorio al Settore Idrico Fognario e Manutentivo con nota prot. n°27718 del 08/03/2019 e successivo prot. n°36817 del 01/04/2019,

Con Decreto Sindacale n°79 del 03/04/2019 il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio conferendo mandato *ad litem* per la difesa all'Avv. Coluccini Anna;

Con nota prot. n°53892 del 14/05/2019 il Settore Idrico Fognario Manutentivo inviava al Servizio legale riscontro istruttorio;

Con la sentenza n°4010/2025, pubblicata in data 14/11/2025 e notificata all'Ente in data 18/11/2025 con prot. n°153055, (giudizio R.G. n°6877/2018) il Tribunale di Napoli Nord così si esprimeva:

1. rigetta la domanda nei confronti del convenuto Palma Andrea;

2. accoglie la domanda avanzata dai convenuto nei confronti del Comune di Giugliano in Campania e, per l'effetto, condannava l'Ente al pagamento, in favore del Sig. Palma Andrea, della somma complessiva di **€21.921,45** per risarcimento danni e interessi legali;
3. condanna la Dabster Technology Srl, il Sig. Micallo Marco, Palma Luigi, Rispo Amelia e il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in solido tra loro, in favore del Sig. Palma Andrea **€7.952,95** per le spese di giudizio;
4. condanna la Dabster Technology Srl, il Sig. Micallo Marco, Palma Luigi, Rispo Amelia e il Comune di Giugliano in Campania in solido tra loro, in favore del Consulente tecnico d'ufficio, della somma complessiva di **€1.303,82** per le spese di consulenza tecnica;

Con nota prot. n°154435 del 20/11/2025 il legale dell'Ente esprimeva parere sfavorevole circa un eventuale proposizione di appello alla sentenza n°4010/2025 del Tribunale di Napoli Nord;

Con note prot. n°12193 del 28/01/2026 e prot. n°22085 del 13/02/2026, i coniugi Palma Luigi e Rispo Amelia comunicavano che, avendo ricevuto richiesta di pagamento delle spese legali da parte dell'Avv. Manfredonia Fabio (legale del Sig. Palma Andrea) e al fine di evitare aggravio economici i loro danno, avevano provveduto con la società Dabster Technology Srl, alla liquidazione della totalità delle spese legali e, contestualmente, in forza alla condanna in solido con il Comune di Giugliano in Campania, richiedevano il rimborso della quota imputata all'Ente;

Considerata la condanna in solido, relativamente alle spese di giudizio e alle spese di CTU, da liquidare in favore del Sig. Palma Andrea e in favore del consulente Tecnico d'Ufficio e la condanna del solo Comune di Giugliano in Campania al risarcimento dei danni cagionati dalla rottura della condotta idrica fognaria, la somma da riconoscere, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000, ammonta a complessivi **€23.702,51**, di cui: **€21.851,16** in favore del Sig. Palma Andrea per il risarcimento dei danni oltre interessi, **€1.590,59** in favore del Sig. Palma Andrea per il pagamento delle spese di giudizio ed **€260,76** in favore del CTU per la consulenza tecnica d'ufficio;

Con nota prot. n°50302 del 10/04/2026 l'Avv. Manfredonia Fabio notificava presso l'Ente atto di precetto per decorsi i termini perentori dei 120gg per la liquidazione della sentenza n°4010/2025 del Tribunale di Napoli Nord riferita al giudizio R.G. n°6877/2018 aumentando le spese legali di **€482,97** (€331,00 per spese di precetto, €49,65 per spese generali al 15,00%, €15,23 per Cpa al 04,00% ed €87,09 per Iva, se dovuta, al 22,00%);

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che

la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della

Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo di **€24.185,48**, di cui: **€23.924,72** in favore del Sig. Palma Andrea ed **€260,76** in favore del Consulente Tecnico d'Ufficio;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n°32 del 30/03/2026, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2026-2028;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n°33 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2026-2028 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

- il finanziamento della complessiva somma di **€24.185,48**;

Considerato che la somma da riconoscere risulta inserita per €25.000,00 nell'elenco del fondo contenzioso 2026/2028 approvato con delibera di Giunta Comunale n°51 del 07/05/2026;

Che l'importo di tale debito risulta accantonata in avanzo di amministrazione "Fondo contenzioso" risultante dal rendiconto 2025 il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera di Giunta Comunale n°52 del 07/05/2026;

Che nel prossimo consiglio comunale del 08/06/2026 è previsto l'approvazione del rendiconto 2025;

Che si ritiene che possa precedersi al riconoscimento del presente debito dopo l'approvazione del consuntivo 2025 utilizzando parte dell'avanzo accantonato a Fondo Contenzioso;

Considerato che è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato per la copertura dei rischi per i quali sono state accantonate quote (paragrafo 9.2.10).

Che:

- a) il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025 chiude con un risultato di amministrazione di €246.091.230,74.;
- b) che di tale importo è stata accantonata la somma di € 24.161.009,73 a fondo contenzioso, calcolato dall'ufficio avvocatura analizzando l'alea di soccombenza del contenzioso esistente dell'ente;
- c) che tra gli accantonamenti vi sono quello riferito alla vertenza della presente delibera per **€25.000,00**;

Che la copertura finanziaria del debito può avvenire, pertanto, con le risorse accantonate nel fondo contenzioso applicando **€24.185,48** del suddetto fondo al bilancio di previsione 2026;

Ritengo necessario procedere a variare il Bilancio di previsione 2026/2028 applicando la quota dell'avanzo accantonato alla voce Fondo contenzioso per **€24.185,48**.

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n°6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- ◆ Il vigente Statuto comunale;

- ◆ Il vigente Regolamento di contabilità;
- ◆ Il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

PROPONE

- **Variare** il bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026 applicando in entrata **€24.185,48** quale avanzo accantonato per fondo contenzioso con contestuale variazione in aumento in uscita, per lo stesso importo al capitolo 11008018 denominato “contenzioso finanziato con avanzo accantonato”;
- **Riconoscere**, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°4010/2025, pubblicata in data 14/11/2025, relativa al giudizio R.G. n°6877/2018 proposto dalla società Dabster Technology Srl e i Sigg. Micallo Marco, Palma Luigi e Rispo Amelia nei confronti del Sig. Palma Andrea e dove l’Ente veniva chiamato come terzo, con il quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento della somma complessiva di **€23.702,51** di cui:
 1. **€21.851,16** in favore del Sig. Palma Andrea per risarcimento danni, Iva, spese tecniche ed interessi legali;
 2. **€1.590,59** in favore del Sig. Palma Andrea per le spese di giudizio;
 3. **€260,76** in favore del consulente Tecnico d’Ufficio per le spese di CTU;
- **Riconoscere**, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dai precetti, per decorso il termine perentorio di 120gg per la liquidazione (Art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n°669) della sentenza n°4010/2025, pubblicata in data 14/11/2025, relativa al giudizio R.G. n°6877/2018 proposto dalla società Dabster Technology Srl e i Sigg. Micallo Marco, Palma Luigi e Rispo Amelia, per complessivi **€482,97** in favore del Sig. Palma Andrea (€331,00 per spese dei precetti, €49,65 per spese generali al 15,00%, €15,23 per Cpa al 04,00% ed €87,09 per Iva, se dovuta, al 22,00%).
- **Imputare** la spesa per €24.185,48 sul capitolo 11008018 denominato “contenzioso finanziato con avanzo accantonato”.
- **Dare** atto che la presente delibera potrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio solo e solo dopo che sarà approvato il rendiconto 2025;
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L. n°289 del 27/12/2002.